



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

☎ 08580631238

Fax 085 80631235

PEC: comune.mosciano.te@legalmail.it

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ORDINANZA DI CHIUSURA ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO "HUNTER"

N. 39/2020

IL RESPONSABILE

Vista e richiamata la propria precedente ordinanza n. 7 del 29/01/2020 emessa nei confronti della società "**BELIEVE S.R.L.S.**" con sede legale a Martinsicuro (TE) alla Via G. Di Vittorio n. 19, Amministratore unico Sig. OLIVIERI Alberto, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 20.09.1982 ed ivi residente alla Via L. Dari, n. 69, per l'immediata cessazione dell'attività di intrattenimento musicale e danzante presso il pubblico esercizio denominato "Hunter", sito in Mosciano Sant'Angelo (TE) alla Via Nazionale per Teramo, n. 14;

Vista la nota della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise - Stazione di Mosciano Sant'angelo (TE) Prot. N. 43/1-1/2020, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 5062/2020 con la quale è stato trasmesso il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa Prot. n. 43/3-0/2020, per violazione all'art. 68/1° comma del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i., sanzionato ai sensi dell'art. 666/2° comma del C.P. e s.m.i., contravvenzione elevata a carico del Sig. OLIVIERI Alberto, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 20.09.1982 ed ivi residente alla Via L. Dari, n. 69, (trasgressore) amministratore unico della società "**BELIEVE S.R.L.S.**" con sede legale a Martinsicuro (TE) alla Via G. Di Vittorio n.19 (obbligato in solido) in qualità di titolare del pubblico esercizio, avente sede in Mosciano Sant'Angelo in Via Nazionale per Teramo, n. 14;

Vista la nota della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise - Stazione di Mosciano Sant'angelo (TE) Prot. n. 43/3-2/2020, assunta al protocollo generale dell'Ente in data al n. 5061/2020 facente seguito alla precedente nota Prot. n. 43/3-1/2020;

Rilevato che:

- presso il pubblico esercizio denominato "Hunter", sito in Mosciano Sant'Angelo (TE) alla Via Nazionale per Teramo, n. 14, a seguito di controllo risulta accertata l'esecuzione di attività di intrattenimento musicale e danzante con sorgente sonora significativa (consolle, amplificatore e casse acustiche) senza il possesso della prescritta autorizzazione dell'Autorità Locale di P.S. prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S. e in violazione dell'Ordinanza 7 del 29/09/2020 a firma del Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.);

- l'attività di intrattenimento è svolta modificando l'assetto ordinario del locale tanto da allestire appositamente una sala con: a) spazio per il ballo; b) luci classiche da discoteca; c) presenza di DJ e consolle;
- il verbale della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise - Stazione di Mosciano Sant'angelo (TE), prot. n. 43/3-0/2020 del 03/03/2020 è stato notificato al soggetto interessato in data 05/03/2020 e che nello si indica che eventuali scritti difensivi possono essere prodotti al Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica;
- con la sopra richiamata Ordinanza 7/2020 si avvisava il titolare che, nel caso in cui venisse successivamente accertata l'inosservanza dell'ordinanza stessa con prosieguo dell'attività di pubblico spettacolo in assenza della prescritta licenza ex art. 68 e 69 T.U.L.P.S., si sarebbe disposta la chiusura di tutto il pubblico esercizio;
- a motivo dell'inosservanza dell'Ordinanza S.U.A.P. n. 7/2020, ai sensi dell'art. 17 ter del T.U.L.P.S. in relazione all'art. 666/3° comma del C.P. e s.m.i., è stato richiesto l'adozione di un provvedimento urgente di chiusura di tutta l'attività del pubblico esercizio denominato "Hunter", sito in Mosciano Sant'Angelo (TE) alla Via Nazionale per Teramo, n. 14;

Preso atto che dal verbale Prot. n. 43/3-0/2020 di accertamento della violazione, dell'art. 68 comma 1° del TULPS e dell'Ordinanza S.U.A.P. n. 7/2020;

Visto l'art. n. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 inerente la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

Accertato che, ad oggi, risulta scaduto il termine di trenta giorni concesso per la presentazione di scritti difensi e che la società "**BELIEVE S.R.L.S.**" non ha prodotto alcuno scritto difensivo;

Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 17-ter, comma 3, del TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Visto il TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

Considerato che:

- l'art. 2, comma 1, del DPR 7 settembre 2010 n. 160 ha provveduto ad individuare il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e la prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività;
- in ragione del tenore letterale della norma sopra citata (il SUAP è unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e la prestazione di servizi), nonché delle norme sul procedimento amministrativo e quindi sulla competenza funzionale degli organi, si ritiene che sempre il SUAP abbia competenza ad adottare l'ordinanza di cessazione di attività e/o di chiusura di strutture;

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 07 settembre 2010, n. 160;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi – Regolamento dei Concorsi approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29/04/2008;

Visto il Decreto Sindacale n. 13 dell'11/07/2019 di nomina dei Responsabili di Area;

Visto lo Statuto comunale;

Rilevato che l'attività di intrattenimento musicale e danzante con sorgente sonora significativa (consolle, amplificatore e casse acustiche, presenza di DJ e consolle) viene effettuata in assenza della prescritta autorizzazione dell'Autorità Locale di P.S. prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S. ed in violazione dell'ordinanza S.U.A.P. n. 7/2020;

O R D I N A

alla società "**BELIEVE S.R.L.S.**" con sede legale a Martinsicuro (TE) alla Via G. Di Vittorio n. 19, Amministratore unico Sig. OLIVIERI Alberto, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 20.09.1982 ed ivi residente alla Via L. Dari, n. 69,

la **CHIUSURA dell'attività di pubblico esercizio denominato "Hunter"**, sito in Mosciano Sant'Angelo (TE) alla Via Nazionale per Teramo, n. 14 **per giorni dieci (10)** decorrenti dalla data di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) del presente provvedimento.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

D I S P O N E

A) - che copia della presente ordinanza venga notificata a seguenti soggetti:

- alla società "BELIEVE S.R.L.S." con sede legale alla Via G. Di Vittorio n. 19 – 64014, a Martinsicuro (TE) – P.E.C.: believe.2019@legalmail.it;
- Legione Carabinieri Abruzzo e Molise - Stazione di Mosciano Sant'angelo (TE) - Via Aldo Moro, 11 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) – P.E.C.: tte31101@pec.carabinieri.it;
- al Comandante della Polizia Locale - Sede;

B) - Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per **30 (trenta) giorni**;

M A N D A

al messo comunale per la notifica :

- al Comandante della Polizia Locale - Sede;

I N C A R I C A

L'Ufficio di Polizia Municipale della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

A V V I S A

Che avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente.

Mosciano Sant'Angelo (TE), 15/06/2020 .

IL RESPONSABILE SUAP

(Geom. Claudio Di Pietrantonio)

documento firmato digitalmente